

COMUNE
DI
CAVALLINO TREPORTI



**Regolamento per l'applicazione
dell'imposta di soggiorno**

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Presupposto dell'Imposta	Pag. 3
Art. 3	Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta	Pag. 3
Art. 4	Esenzioni	Pag. 3
Art. 5	Misura dell'imposta	Pag. 4
Art. 6	Versamento dell'imposta	Pag. 4
Art. 7	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	Pag. 4
Art. 8	Attività di controllo e accertamento dell'imposta	Pag. 5
Art. 9	Sanzioni Tributarie	Pag. 5
Art. 10	Sanzioni amministrative non tributarie	Pag. 5
Art. 11	Riscossione coattiva	Pag. 5
Art. 12	Rimborsi e compensazione	Pag. 6
Art. 13	Interessi	Pag. 6
Art. 14	Contenzioso	Pag. 6
Art. 15	Funzionario Responsabile dell'imposta	Pag. 6
Art. 16	Disposizioni finali e transitorie	Pag. 6

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'art. 4, comma 5 ter, del D. L. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.

Art. 2 – Presupposto dell'Imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla leggi nazionali e regionali in materia di turismo, attività agrituristica e nautica.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo di cui art. 3, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Cavallino-Treporti, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non soggetti passivi d'imposta, i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime. Rientrano nella fattispecie di cui al periodo precedente, anche i lavoratori che comprovino il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del comune di Cavallino-Treporti.
3. Ai sensi del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori di anni 12 ospitati nelle strutture ricettive diverse dai campeggi e dai marina resort;
 - b) i volontari che, nel sociale, offrano il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie;
 - c) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per motivi di servizio;
 - d) Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - e) i lavoratori occupati presso aziende/impresе che svolgano attività, anche temporanea, nel territorio comunale;
 - f) gli autisti di pullman, le guide e/o accompagnatori turistiche/ci abilitate/i che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, e i singoli componenti degli stessi; Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 14 persone, esclusa la guida turistica / accompagnatore e gli autisti di pullman, con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
 - g) gli studenti che svolgono *stage*/tirocini presso le strutture ricettive;
 - h) chi soggiorna nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 aprile.

- 2- L'applicazione dell'esenzione previste dal comma 1, è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm.
- 3- Il gestore deve indicare nella dichiarazione prevista dal successivo articolo 7 le esenzioni previste dal comma 1.
- 4- L'esenzione prevista dalla lettera f) a favore dei gruppi è subordinata alla compilazione di apposito modulo che riporta i nominativi delle persone del gruppo che beneficiano dell'esenzione, il periodo di soggiorno e l'organizzatore.
- 5- L'esenzione prevista dalla lettera g) è subordinata all'attestazione dell'istituto scolastico;
- 6- Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) e h) non è necessario presentare alcuna documentazione.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata ed articolata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale sopra richiamata. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. Nel caso di soggiorni superiori a trenta giorni, se disciplinati da regolare contratto, l'imposta di soggiorno si assolve in via anticipata e forfetaria alla stipula del contratto.
3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
4. Le aliquote dell'imposta e l'importo forfetario per i lunghi soggiorni sono determinate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 entro la misura fissata dalla norma statale di riferimento;

Art. 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. L'obbligo di versamento a carico dei soggetti passivi è riferito a ciascun pernottamento.
3. Il gestore della struttura rilascia quietanza delle somme ricevute.
4. E' ammesso il pagamento cumulativo di più soggetti passivi debitamente individuati nella quietanza. Ad eccezione di quanto stabilito nel terzo comma dell'articolo precedente, l'imposta, trattandosi di tributo istantaneo, viene riscossa per intero senza applicazione di soglie minime e/o di franchigie.
5. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Cavallino-Treporti delle somme dichiarate a titolo di imposta di soggiorno entro il 30° giorno del mese successivo la riscossione con le modalità attivate dall'Amministrazione.

Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive, come individuate nell'art. 2, ubicate nel Comune di Cavallino-Treporti sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:
 - a) Informare i propri ospiti in multilingua, in appositi spazi, dell'applicazione, dell'entità e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno;
 - b) Essere accreditato sul Portale on line per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune e registrando ogni struttura;
 - c) Richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dal comma 5;
- 2- Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, mediante il portale on line messo a disposizione dall'Amministrazione, entro il giorno 10 di ciascun mese:
 - a) il numero dei soggetti passivi che hanno pernottato presso la loro struttura nel corso del mese;
 - b) il numero dei soggetti esenti distinti per categoria di esenzione;
 - c) il numero dei forfetari nonché l'importo di quanto effettivamente riscosso;

3. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di effettuare il versamento al Comune di Cavallino-Treporti delle somme dichiarate a titolo di imposta di soggiorno entro il 30° giorno dalla fine di ciascun mese con le modalità attivate dall'Amministrazione.
- 4- I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cavallino-Treporti, sono responsabili:
 - del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento
 - della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo;
 - degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 5- Il gestore della struttura dovrà annotare sulla fattura/ricevuta fiscale rilasciata al cliente soggetto passivo, oppure su altro documento non fiscale, l'avvenuta riscossione dell'imposta di soggiorno.
- 6- Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti e l'attuazione di ulteriori adempimenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento, per consentire le attività di controllo.
- 7- Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

- 1- Ai fini dell'attività di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006. n. 296.
- 2- Ai fini dell'attività di controllo l'Amministrazione può invitare i soggetti passivi ad esibire o trasmettere atti e documenti.
- 3- I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
- 4- In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 9 e art. 10.

Art. 9 – Sanzioni Tributarie

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473;
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 471/1997, così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020;

Art. 10 – Sanzioni amministrative non tributarie

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

1. Per la violazione dell'obbligo di informazione e accreditamento di cui all'art. 7, co. 1 lett. a) e b) e per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, co. 2 lett. a), b) e c) si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 (duecentocinquanta).
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui all'art. 7, co. 3 si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (cinquecento) oltre gli interessi previsti dall'art. 13.
3. Per ogni altra violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di € 250,00 (duecentocinquanta) e in caso di recidività dei comportamenti e delle violazioni sopra riportate si applica la sanzione amministrativa di € 500,00 (cinquecento)

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12 - Rimborsi e compensazione

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può esserne richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad euro quindici.

Art. 13. Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano, oltre le sanzioni previste dall'art. 10, gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Art. 14 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Art. 15 - Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.
2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto mod. 21.